Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 7 agosto — Numero 188

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 33; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato dalla somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri per le finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I notai dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, denunziare al competente archivio notarile distrettuale o sussidiario, con apposito elenco, gli atti originali ed i repertori che erano da essi custoditi e che siano andati dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti.

Per la denunzia e la descrizione nel suaccennato elenco degli atti come sopra distrutti, dispersi o resi incompleti od illeggibili potranno i notai anzidetti giovarsi delle copie dei repertori depositate negli archivi notarili, qualora siasi verificata la perdita o dispersione totale o parziale dei propri repertori.

Art. 2.

Entro lo stesso termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto gli uffici del registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal ministro delle finanze, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili, da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897 n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione di alcuna delle copie anzidette e sia stata denunziata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia depositata nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

Art. 3.

I conservatori degli archivi notarili custodiranno le copie ricevute a norma dell'articolo precedente, in luogo e come equivalente degli atti originali di cui sia stata denunziata la dispersione o la distruzione o che siano divenuti illeggibili o incompleti.

I conservatori medesimi sono autorizzati ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile facendo nell'autenticazione espresso richiamo al presente decreto.

La richiesta delle copie dovrà essere fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.

Qualora il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia e ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili, ai sensi dell'art. 61, cap. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi, distrutti o resi illeggibili per le cause sopra enunciate i testamenti pubblici ancora custoditi nei fascicoli speciali, ai sensi del cap. 2° del citato art. 61, potranno gli interessati, a mezzo del notaio che ricevette il testamento originale, finchè sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall'articolo 915 del Codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e rimarranno depositate presso l'archivio notarile in luogo dell'originale.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Cod. civ., la spedizione della copia sarà fatta a quello dei due notai che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che ricevette in deposito l'originale.

Art. 5.

I testamenti e gli atti notarili ricevuti durante l'occupazione nemica, nei territori invasi, da persone diverse dai notai, che abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi, purchè a cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, siano depositati, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, nel competente archivio notarile, dove dovranno essere depositati insieme ai documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmettente.

È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra, i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 e 11 dell'annessa tariffa.

Art. 6.

È riconosciuta validità ai testamenti che dal novembre 1917 a tutto il dicembre 1918, nei territori indicati nel precedente articolo, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei Comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi, anche senza la presenza di testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta avanti la pubblicazione del presente decreto.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li ricevettero, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio notarile distrettuale o sussidiario entro un mese dalla detta pubblicazione, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verifichino le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

Art. 7.

I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'articolo 67 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione, l'uso cui è destinata.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provveda egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 8.

I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questo decreto, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero di grazia e giustizia.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione del presente decreto, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TEDESCO — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1253. Regio decreto 13 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Bologna è autoriz-

zato ad accettare il legato disposto dalla signora Luigia Guermandi fu Celestino vedova Iacopini, consistente in n. 30 cartelle della Banca popolare di credito di Bologna, dell'importo nominale di L. 60 per ciascuna azione, allo scopo d'istituire un premio annuo a favore di uno studente povero, che si distingua agli esami in belle lettere in quella Università, in memoria del marito Luigi Iacopini.

N. 1257. Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1919 il ruolo organico del personale del R. collegio Maria Adelaide di Palermo è modificato per quanto riguarda la maestra di lingua inglese del corso superiore, la quale sarà esterna anzichè interna.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 29 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sicignano (Salerno).*

ALTEZZA!

Un'inchiesta eseguita nel novembre u. s sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sicignano ha rilevato molteplici irregolarità, deficienze e disservizi. Specialmente vennero messi in evidenza il disordine in cui è tenuta la gestione tecnica e contabile dell'impianto idroelettrico comunale, l'abbandono in cui versano gli uffici, la soverchia tolleranza dimostrata dall'Amministrazione verso gli impiegati, la deficienza dei servizi di cassa, ostetrico, sanitario, di polizia mortuaria ed urbana, la trascuratezza nello affrontare la soluzione di taluni problemi che maggiormente interessano la vita cittadina come la sistemazione del serbatoio dell'acqua potabile, il prolungamento dell'acquedotto, la costruzione dell'edificio scolastico.

Le controdeduzioni presentate dal sindaco e dal Consiglio comunale non hanno potuto escludere gli addebiti nè smentirli od oppugnarli efficacemente.

Essendo in tale situazione necessario ed urgente il riordinamento della civica azienda e non potendosi per questo fare affidamento sull'Amministrazione in carica, contro la quale si è anche manifestata nella popolazione una viva agitazione, occorre, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nella seduta del 10 corrente, fare luogo allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sicignano, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ignazio Pecora, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 3 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagheria (Palermo).*

ALTEZZA!

Un'inchiesta di recente eseguita ha rivelato molteplici e gravi irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Bagheria.

I pubblici servizi in genere erano trasandati; la finanza municipale era ridotta in condizioni disastrose a causa della mancata riscossione delle rendite patrimoniali, talune delle quali erano cadute in prescrizione, e di quasi tutte le tasse, i cui ruoli non venivano compilati, o lo erano con ritardo di anni; i proventi del dazio di consumo, la cui gestione era tenuta in economia dal Comune senza efficace controllo, non erano stati versati nella Cassa dall'ottobre del 1918; i canoni dell'acqua, anzichè dal tesoriere, venivano riscossi dal vice-segretario comunale, e questi, come il direttore del dazio, coi fondi di cui si trovava in possesso, eseguiva direttamente pagamenti che avrebbero dovuto essere effettuati dal tesoriere.

I conti dal 1913 al 1916 non erano stati deliberati dal Consiglio, ed il tesoriere non aveva ancora resi quelli del 1917 e 1918. Non si eseguivano le verifiche di Cassa; i bilanci erano figurativi e si approvavano di regola ad esercizio inoltrato.

I servizi annonari erano gestiti irregolarmente, senza contabilità e senza controllo da parte dell'Amministrazione ed avevano dato luogo a favoritismi ed a speculazioni a danno della cittadinanza.

L'azione dell'Amministrazione risultò ispirata da ragioni di partito; per rappresaglia contro avversari politici erano state iniziate liti nelle quali il Comune era poi rimasto soccombente; arbitrari licenziamenti e punizioni erano state deliberate a carico di impiegati e salariati.

Tali addebiti furono regolarmente contestati all'Amministrazione che nelle sue deduzioni non ha potuto però giustificarsi esaurientemente. E poichè essa non dà affidamento di essere in grado di modificare i suoi deplorevoli sistemi e di portar rimedio al dissesto della finanza municipale, rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato con avviso espresso nell'adunanza del 1° luglio, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagheria, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Antonino Pusateri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788 e 14 febbraio 1918, n. 147;

Visti i propri decreti 22 gennaio 1919 e 28 aprile 1919, pubblicati rispettivamente nei nn. 19 e 105 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, anno 1919, con i quali veniva stabilito di fissare, entro il mese di luglio 1919, il compenso chilometrico nel trasporto delle barbabietole della coltivazione 1919;

Considerato che furono stipulati tutti i contratti di acquisto di barbabietole, al prezzo massimo consentito dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1919;

Decreta:

Art. 1.

Per la coltivazione 1919 gli zuccherifici e le distillerie di barbabietole corrisponderanno, ai coltivatori che hanno stipulato contratti per consegna delle barbabietole nei *silos* della fabbrica, un compenso di trasporto ragguagliato a 10 centesimi per quintale e chilometro, escludendo dal computo chilometrico i primi tre chilometri di percorso.

Ai coltivatori, invece, che hanno stipulato contratti per consegna delle barbabietole su vagone o su barca, sarà corrisposto il compenso medesimo, per il percorso dalla azienda agraria allo scalo ferroviario, tramviario o fluviale di consegna, escludendo però dal compenso chilometrico i primi 10 chilometri di percorso.

Art. 2.

Dalla disposizione di cui all'articolo precedente è eccettuato il compenso di trasporto delle barbabietole destinate allo zuccherificio di Avezzano, il quale compenso verrà fissato, con decreto Ministeriale, entro il mese di settembre 1919.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 luglio 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

OPERA NAZIONALE
per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra

ELENCO riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale dall'8 maggio 1919.

8 maggio 1919.

Assistenza agli invalidi della guerra delle terre redente — Ratifica del. d'urgenza del Comitato esecutivo.

Unione dei Comitati veneti — Finanziamento — Ratifica del. d'urgenza del Comitato esecutivo.

Anticipazioni alle Rappresentanze provinciali pei servizi di assistenza — Variazioni al bilancio — Ratifica del. d'urgenza del Comitato esecutivo.

Cagliari — Istituzione della Scuola di rieducazione professionale — Finanziamento — Ratifica del. di urgenza del Comitato esecutivo.

Accettazione di liberalità varie in aumento di patrimonio.

Accettazione lascito Vincenzo Granato di Napoli.

Accettazione del legato Cleofe Radice Bertolè di Milano.

Approvazione dei conti consuntivi 1917 e 1918 dell'Opera nazionale.

9 maggio 1919.

Destinazione della somma di L. 100.000 offerta dal signor Geo Kessler di New York a favore dei ciechi di guerra.

Nomina di Commissione per lo studio delle questioni connesse alla assistenza dei ciechi di guerra.

Istituzione della Commissione provvisoria di Zara per l'assistenza agli invalidi di guerra della Dalmazia.

Norme per l'assistenza ai figli degli invalidi.

10 maggio 1919.

Servizio di ispezione dell'Opera nazionale — Nomine di ispettori.

Impianto di scuole di rieducazione e di officine di protesi nel Veneto e nelle terre redente — Nomina di Commissione.

Concessione di sussidio continuativo all'invalido borghese De Bortoli Antonio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Ferri Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 210 — Faienza Rosa di Schioppa Giuseppe, id., L. 630 — Venturini Marco di Felice, id., L. 630 — Masotti Maria di Baldi Primo, id., L. 630 — Catelani Pietro di Alfredo, sottotenente, L. 1500 — Merola Michele di Giulio, soldato, L. 420 — Migheli Antonio di Quirico, id., L. 630 — Disdero Claudio di Giacomo, id., L. 630 — Risso Stefano di Giuseppe, id., L. 630 — Crostella Sante di Giuseppe, id., L. 630 — Primon Anna di Re Giovanni, id., L. 630 — Marra Giuseppe di Antonio, id., L. 630.

Parentella Cesare di Giuseppe e Guido, soldato e carabiniere, lire 840 — Cavallo Matteo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Sarcinella Buonafede di Alfonso, id., L. 630 — Ferro Attilio di Teobaldo, id., L. 420 — Ranieri Emidio di Ernesto e Valentino, id., L. 630 — Ambrosino Luigi di Pasquale, id., L. 630 — Maceratà Maria di Bologni Giovanni, sottotenente, L. 1500 — Sommella Luigi di Armando, id., L. 1500 — Flammini Augusto di Vincenzo, soldato, L. 630 — Talocci Filomena di Flammini Vincenzo, id., L. 630 — Parbuoni Temistocle di Guido, id., L. 630 — Cesso Biasantonio di Michele, id., L. 630 — Equizi Francesco di Franco, sergente, L. 1120 — Locci Elena di Sarritzu Ignazio, soldato, L. 630 — Grimaldi Francesco di Gennaro, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 3).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	482052	42 —	Venturelli *Salvatore* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Franchi Maria, dom. a Gallicano (Massa).	Venturelli *Anacleto-Salvatore* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
»	199652	63 —	Damiani Catello, Gaetano, Angela, Giuseppe, Pietro e *Raffaele* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Damiani Catello, Gaetano, Angela, Giuseppe Pietro e *Raffaela* di Luigi, minori, ecc., come contro.
» »	699209 777843	17 50 70 —	Cocozza-Campanile Laura fu Eustacchio, *nubile*, dom. in Napoli.	Cocozza-Campanile Laura fu Eustacchio, *minore, sotto la patria potestà della madre Cilento Anna fu Federico, ved. di Cocozza-Campanile Eustacchio*, domic. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 5).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	558268	700 —	Bermond Erminia, *nubile*, dom. in Savoulx, con usufrutto vitalizio ad Allois Delfina fu Pietro Maurizio, vedova di Bermond Luigi, dom. a Savoulx (Torino)	Bermond Erminia *di Margherita, minore sotto la tutela legale della madre*, dom. in Savoulx, ecc. come contro
» »	691836 692244	700 — 175 —	Riccioli Concetta di Cosmo, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto vitalizio a Guidi *Alamanno* fu Luigi, dom. in Napoli	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Guidi *Emilio Alemanno* fu Luigi, dom. in Napoli
Cons. 5 %	88998	50 —	Baldi Giuseppe di *Giuseppe*, dom. in Gambugliano (Vicenza).	Baldi Giuseppe di *Giacomo*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemento alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	621620	Carlesimo Giulio fu Roberto, domic. in Roma . . . . L.	17 50
»	418859	Rossi cav. Alessandro fu Luigi, domic. a Livorno . . . . »	17 50
Cons. 5 0[0 (1918)	50182	Lago Carlo di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Stazzano (Alessandria). . . . . »	25 —
3,50 0[0	621619	Carlesimo Vincenzo fu Roberto, domic. in Roma . . . . »	17 50
»	343264	D'Ugo Levino-Errico fu Camillo, domic. in Gissi (Chieti). - Vincolata . . . . »	14 —
»	409929	D'Ugo Nicola fu Enrico, domic. in Gissi (Chieti). - Vincolata . . »	98 —
»	592143	D'Ugo Nicola fu Levino-Enrico, domic. in Gissi (Chieti). - Vincolata . . . . »	56 —
Cons. 5 0[0 (1918)	66755	d'Ugo Nicola fu Enrico, domic. in Gissi (Chieti). - Vincolata . . »	380 —
3,50 0[0	374709	Delle Piane avv. Giuseppe di Cesare Filippo, domic. in Genova . »	420 —
»	358009	Dulbecco Filomena fu Francesco, moglie di Francesco Saglietto, domic. in Poggi (Porto Maurizio) . . . . »	70 —
»	621621	Carlesimo Giambattista fu Roberto, domic. in Roma . . . . . . »	17 50
»	748835	Robaudo Lodovico di Giovanni Battista, domiciliato a Pigna (Porto Maurizio) . . . . »	140 —
»	13970	Beneficio di San Bernardino e Margherita, annesso all'Arcipretura della cattedrale di Tuscania (Roma) . . . . »	24 50
3,50 0[0 (1902)	25257 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Laureana di Borello (Reggio Calabria). . . . . » Per l'usufrutto: Femma Pasquale fu Antonio, domiciliato a Laureana.	353 50
3,50 0[0	395708	Fabiani Ottavio Pier Francesco di Antonio, domiciliato in Cervo (Porto Maurizio). Vincolata . . . . »	70 —
»	2229	Ospizio dei Vecchi poveri di Monterubbiano (Ascoli) . . . . . . »	199 50
»	283827	Ospedale di Monterubbiano (Ascoli Piceno), amministrato da quella Congregazione di carità . . . . »	336 —
»	369201	Dotalizio Carpini-Lamponi in Monterubbiano (Ascoli Piceno), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	17 50
»	408040	Ospizio dei vecchi poveri in Monterubbiano (Ascoli Piceno) . . »	45 50
»	408041	Dotalizio Carpini-Lamponi in Monterubbiano (Ascoli Piceno) . »	24 50
»	708804	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	708805	Ospedale civile di Monterubbiano (Ascoli) . . . . »	3 50
4,50 0[0	16981	Ospedale di Monterubbiano (Ascoli Piceno), amministrato da quella Congregazione di carità . . . . »	1470 —
»	16982	Dotalizio Carpini-Lamponi di Monterubbiano (Ascoli Piceno), amministrato da quella Congregazione di carità . . . . . »	405 —
»	16983	Congregazione di carità di Monterubbiano (Ascoli Piceno) . . . »	21 —
»	46652	Opera Pia Carpini-Lamponi in Monterubbiano (Ascoli), rappresentata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	27 —
»	46681	Ospizio per i vecchi poveri in Monterubbiano (Ascoli), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	111 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
4,50 0[0	50818	Ospizio dei vecchi poveri di Monterubbiano (Ascoli), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . L.	57 —
3,50 0,0	128349	De Medici Lucrezia fu Gasparo, minore, sotto la legittima amministrazione di sua madre Angiolina De Medici fu Leopoldo, domic. a Nicastro (Catanzaro) . . . . »	150 50
»	54979	Venerabile Congrega di Santa Maria del Carmine eretta nella città di Reggio, rappresentata dal priore *pro-tempore* . . »	7 —
»	396428	Zoia Angelo fu Luigi, domic. ad Ampezzo (Udine). - Vincolata . . . . »	17 50
»	98116	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Romagnese (Pavia) . . . . »	21 —
Cons. 5 0[0 (1918)	88858	Parrocchia di Santa Maria in Cervara di Roma . . . . »	25 —
»	88859	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	88860	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
»	88861	Intestata come la precedente . . . . »	30 —

Roma, 31 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85 60	-
3.50 % netto (1902) . .	—	-
3 % lordo		-
5 % netto	92.55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 118,59 — Londra 38,32 — Spagna 167 — Svizzera 158,62
New York 8 72 — Oro 151,93

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL PRIMO PRESIDENTE

della Corte di appello di Napoli

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento, della stessa data, nonchè i Regi decreti del 16 ottobre 1861, n. 273 e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

È indetto pei giorni 4 e 5 febbraio 1920, l'esame davanti la Commissione di questa Corte di appello per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande scritte su carta bollata da una lira, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte, entro un mese dalla data del presente decreto, insieme allo estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere lo aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, 2 agosto 1919.

Il primo presidente: DE PIRRO.

R. Istituto di studi superiori in Firenze

Facoltà di filosofia e filologia

Programma di concorso a borse di studio normali e di perfezionamento per l'anno scolastico 1919-920

Concorso per esame ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva Facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore al otto decimi.

Le domande, in carta bollata da una lira, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza S. Marco, n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti agli anni successivi che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca.

Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scelta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 20 ottobre, ad ore 9, nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1917, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 15 ottobre p. v., la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

È incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di supplente in pubbliche scuole.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° luglio 1919.

Il presidente della Facoltà: P. RAJNA.

Il direttore della segreteria: O. MARINI.

Programma di concorso a n. 2 borse di studio (una di L. 90 e una di L. 70) per l'anno scolastico 1919-920 per gli alunni della Facoltà di scienze nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

La Facoltà di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze bandisce un concorso a due posti di studio: uno dei quali con un sussidio mensile di L. 90 e l'altro di L. 70.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratorî, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nel nostro Istituto.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratorî ai quali sono inscritti.

Le domande, in carta bollata da una lira, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, piazza S. Marco, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° luglio 1919.

Il presidente della Facoltà: *C. De Stefani.*

Il direttore della segreteria: *O. Marini.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 28 luglio 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente BONASI.

BENSA. In ciò trova consenziente l'Ufficio centrale, che fece istanza al Governo affinchè sospendesse il funzionamento della nuova magistratura, ma il Governo rimase fermo nel suo proposito. L'Ufficio centrale se ne rammaricò, e passò ad esaminare il disegno di legge; propose emendamenti e ora dopo tre anni la discussione si apre sul testo dell'Ufficio centrale. Sicchè l'Ufficio centrale ammette che è stata commessa una incostituzionalità; più in esso nulla può fare, ed entra nel merito del disegno di legge, presentando modificazioni; talchè se il Parlamento approvasse il disegno di legge come sta innanzi al Senato, non solo si avrebbe la creazione del Tribunale per le acque fatta per decreto Reale, ma mancherebbe la ratifica del fatto.

Il decreto-legge anche approvato attraverso questa trasformazione dovrebbe decadere per il tempo in cui ha avuto ed ha attuazione. Un solo mezzo vi sarebbe per salvare ciò che fu fatto da principio; dichiarare che si ratifica l'operato del Governo fino al giorno in cui avrà attuazione la legge che lo modifica.

E l'invocazione dell'Ufficio centrale dell'art. 70 dello Statuto incontra già obbiezioni che l'oratore non crede meritare e che possono fare apparire ristretta la concezione, in base alla quale sono sorte le critiche dell'Ufficio centrale stesso, come dimostra.

È evidente che a mezzi anormali deve ricorrersi in casi di necessità straordinarie; e non si preoccupa dei responsi della magistratura suprema in proposito perchè si versa in materia in cui il magistrato ha poco da dire.

Il Governo emanando un decreto-legge non compie opera esclusiva di potere esecutivo, ma esercita il potere trascendente politico per cui ha piena responsabilità innanzi al Parlamento. Ma nel caso attuale non si era veramente innanzi a straordinarie necessità di salute pubblica o di ordine dello Stato. Infatti non si è avuto neppure il coraggio di dire che vi fosse l'urgenza.

E chiede all'Ufficio centrale perchè il giorno in cui esso ha riscontrato che vi era una incostituzionalità, non ha proposto che essa non ricevesse la sanzione del Parlamento, ma invece ha piegato il capo ed ha proceduto all'esame del disegno di legge? L'oratore riconosce che l'ufficio centrale non poteva far altro; ma la proposta di approvare il disegno di legge con alcuni emendamenti sorpassa la questione.

Ciò che non fu fatto dall'Ufficio centrale come logica conseguenza della sua premessa, farà egli, confortato dalla firma del senatore Bergamasco, presentando il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuto che nessuna suprema ragione di urgenza autorizzava il Governo del Re a dare norme legislative sui rapporti giuridici costituiti sotto l'impero di leggi precedenti, e che meno ancora è costituzionalmente giustificato l'aver preteso dettare norme in materia di giurisdizione di competenza per decreto-legge, delibera di passare alla discussione degli articoli soltanto riguardo alle disposizioni concernenti le modalità delle nuove concessioni di utenza di acque pubbliche ».

Nell'ipotesi in cui il Senato pensasse diversamente da quanto l'oratore ha svolto e si dovesse venire alla discussione in merito, molto egli crede che vi sarebbe da dire sul disegno di legge e si riserva il diritto di presentare emendamenti.

Tuttavia sin da ora accenna ad alcuni punti fondamentali del disegno di legge, che ripercuotono una viva luce sul vizio d'incostituzionalità che travaglia l'atto del Governo del 1916.

Il disegno di legge vuol distinguere tra acque pubbliche e acque

private. Si tratta di determinare da un lato il domanio pubblico, dall'altro il diritto di proprietà privata delle acque. Veramente se ne occupa per merito dell'Ufficio centrale, perchè il decreto-legge non ne parlava, dandosi l'aria di chi non s'impaccia di cose che non sono di sua competenza.

E infatti la definizione delle acque pubbliche e private fu demandata al regolamento per l'attuazione del decreto-legge. Ciò, come ha osservato l'Ufficio centrale, non è ortodossia legislativa. E nel regolamento si dicevano cose che sono il completo sovvertimento dello stato attuale del diritto in proposito, con esempio di inverecondia burocratica (Commenti — Ilarità).

L'Ufficio centrale ha definito la natura delle acque nel secondo comma dell'art. 11 del disegno di legge.

Non può essere assolutamente d'accordo con le definizioni dell'Ufficio centrale, e dimostra che la figura dell'acqua privata, adottando l'articolo proposto dall'Ufficio centrale, scomparisce.

Dice che fino ad ora sorgenti che non avessero attitudine ad essere impiegate nel pubblico interesse non ce ne erano; e se ce ne fossero l'acquisterebbero in forza dell'art. 2.

Crede che il ritenere il Demanio inalienabile ed imprescrittibile oggi, come era nel diritto romano, significa non tener conto della evoluzione che in questo lungo periodo di tempo porta la legislazione verso la via dei diritti patrimoniali.

Non lo spaventa l'evoluzione sociale ed economica ardita e rapida; è pronto a discutere un nuovo ordinamento della proprietà; ma non l'abolizione; sapendo che la proprietà deve fare sacrifici e sottoporsi a vincoli; ma non può accettare alcune disposizioni nei progetti di legge.

Conchiude proponendo che il Senato non passi alla discussione degli articoli; così facendo il Senato mostrerebbe ancora una volta di essere il vigile custode delle garanzie costituzionali.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari ed i senatori scrutatori fanno la numerazione dei voti e lo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Anche a nome del Ministero dei lavori pubblici, raccoglie l'invito del senatore Bensa.

Ricorda che non è questo il Governo che ha redatto il progetto di legge.

Gli sembra vana l'accusa di incostituzionalità lanciata dal senatore Bensa. L'aggiungere un altro organismo giurisdizionale può derogare alle competenze, non alla organizzazione della magistratura.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha pronunciato sulla interpretazione dell'art. 71 dello statuto, appunto sulla eccezione di incostituzionalità della istituzione del tribunale delle acque pubbliche.

Quando lo Stato, con provvedimento che ha forza di legge, istituisce un organo giurisdizionale, avanti al quale tutti i cittadini sono chiamati per questioni su una data materia, non istituisce Commissioni straordinarie di cui parla l'art. 71 dello statuto.

La teoria della Cassazione è la stessa che l'oratore, studioso di diritto pubblico, svolse nelle ardenti contestazioni sui decreti-legge.

È vero che i provvedimenti che si prendono con decreto-legge debbono avere la loro giustificazione nella urgenza, la quale importa anche cambiamento di regime giurisdizionale; ma il giudizio sull'urgenza è dato al Senato.

Il presente Ministero mentre può consentire nel progetto di legge emendato dall'ufficio centrale ed accettato dal precedente Governo, pure riconosce fondate alcune critiche mosse dal senatore Bensa.

Premeva all'oratore di dimostrare infondata l'accusa di incostituzionalità lanciata dal senatore Bensa; e manda un saluto affettuoso al senatore Villa che tanta parte ha preso alla compilazione dei disegni di legge (Approvazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE annuncia che nella seduta di domani sarà proclamato il risultato della votazione per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Distacco della frazione di Pomano dal comune di Filizzano e costituzione in Comune autonomo ».

Votanti 75 — Favorevoli 64 — Contrari 11.

Il Senato approva.

La seduta è tolta alle ore 19.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 19 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 15,5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sulle modificazioni alla legge elettorale politica.

OLLANDINI, dubita che questa Camera, in cui mancano i rappresentanti di tanti collegi e mancano anche quelli delle terre redente, possa costituzionalmente e convenientemente in questo periodo di poteri prorogati, discutere una riforma della legge elettorale.

Nè si dissimula i gravi inconvenienti cui il sistema proposto nel disegno di legge e molti dei temperamenti suggeriti daranno luogo.

Crede tuttavia che una riforma del sistema vigente si imponga per liberare il Parlamento da quel senso di sfiducia che ormai lo avvolge.

Deve peraltro osservare che le ragioni di questa sfiducia derivano non tanto dal sistema elettorale quanto dal modo nel quale la funzione parlamentare oggi si esplica.

Raccomanda perciò alla Camera e al Governo questo ordine del giorno: « La Camera fa voti che il Governo nel modificare la legge elettorale escogiti i mezzi per i quali più autorevolmente e più utilmente possano i deputati esplicare il loro mandato ».

Vorrebbe pure che la legge che la Camera approverà contenesse la concessione del suffragio alle donne.

Ricorda i precedenti legislativi nostri di questa riforma, la larga applicazione che essa ha avuto in altri Stati e dimostra come la donna italiana sia ormai matura per l'esercizio di questo diritto.

Conclude esprimendo la fiducia che il Parlamento vorrà togliere la donna dall'ingiusto stato d'inferiorità che oggi le è fatto (Approvazioni e congratulazioni).

BERTINI, osserva che la rappresentanza proporzionale è stata combattuta dai precedenti oratori soltanto con la elencazione di una serie d'inconvenienti, cui la sua applicazione potrebbe dar luogo.

Di fronte ai non molti e non gravissimi inconvenienti stanno però i grandi vantaggi che la riforma porta per una più genuina e più giusta espressione della volontà del paese.

Le censure mosse ieri dall'on. Alessio alla rappresentanza proporzionale condurrebbero a negare il suffragio universale, a respingere il sistema rappresentativo.

Quanto al temuto pericolo di compromessi, transazioni e corruzioni afferma che nessun sistema ne è suscettibile quanto il collegio uninominale come dimostra l'origine della Camera attuale (Interruzioni — Commenti).

Crede che la rappresentanza proporzionale eleverà la funzione del deputato, il quale non sarà più il tutore obbligato dei piccoli interessi del suo collegio.

Nega pure che la riforma proposta possa ostacolare il progresso della democrazia.

Con la rappresentanza proporzionale la vita politica del paese verrà invece ad orientarsi più e meglio intorno ai partiti, di cui favorirà la formazione e la organizzazione.

Se una obiezione si deve fare al disegno di legge è che la riforma non può spiegare i suoi benefici effetti se non con larghe circoscrizioni, che daranno anche il risultato di tutelare l'autonomia regionale degli interessi contro la uniformità della burocrazia ministeriale.

Non crede invece rilevanti le altre obbiezioni mosse al progetto di riforma, sopra tutto quelle riflettenti la procedura della votazione e il voto preferenziale i cui benefici sarebbero invece completamente eliminati col sistema del *panachage*.

Consente infine nella proposta di concedere il suffragio politico anche alla donna.

Conclude esortando la Camera ad esaminare senza pregiudizi e passioni, ma con serenità, la riforma proposta che rappresenta il minimo delle riforme che oggi si rendono necessarie. Qualunque sia la sorte personale che da essa attende ciascuno dei deputati uscenti occorre che tutti abbiano la superiorità d'animo per dire al paese che hanno avuto lo scopo di giovare alla sua resurrezione politica (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

FEDERZONI, plaude al Governo per aver incluso nel suo programma, aderendo ad un movimento sincero manifestatosi nell'opinione pubblica, la riforma elettorale, la quale s'informa ad un principio di giustizia e risponde ad una necessità storica e politica.

Ritiene di nessuna importanza l'obbiezione mossa alla riforma di non raggiungere lo scopo di liberare il deputato dall'asservimento agli elettori; in quanto tale scopo non può ottenersi mutando il sistema elettorale ma solo sostituendo alle lotte di persone le lotte di idee.

E non può negarsi che lo scrutinio di lista dia maggiore prevalenza alle lotte di partito. Nè è esatta l'affermazione che all'infuori del partito socialista e del clericale non esistono in Italia altri partiti ben definiti.

Ciò oggi non è più vero, poichè in quest'ultimo quinquiennio nuove correnti di idee si sono formate ed agitano, rinnovandola, tutta la vita nazionale.

Del resto la rappresentanza proporzionale rappresenta il maggiore incentivo alla formazione e alla organizzazione dei partiti, e quindi per tale suo intimo valore essa è più necessaria appunto nei paesi ove non esistono partiti ben definiti.

Nè conviene dimenticare che la rappresentanza proporzionale con lo scrutinio di lista offre il modo migliore di garantire alla rappresentanza politica delle Provincie redente il carattere di italianità escludendo qualunque accusa, che da interessati potrebbe essere fatta di aver contrapposto un sistema all'ingiusto sistema vigente sotto la dominazione austriaca.

Quanto ai vari emendamenti proposti per una migliore attuazione della proporzionale, dichiara che potranno accettarsi quelli che non ne vulnerino il principio fondamentale, e non eliminino il vantaggio già ottenuto di garantire la libertà e la segretezza del voto.

Trova del resto irrilevanti le obbiezioni mosse al principio della proporzionale; e non crede che possano rappresentare un ostacolo alla sua attuazione le difficoltà di carattere esclusivamente tecnico.

Nè l'oratore si preoccupa dei prevedibili risultati che la prima applicazione dello scrutinio di lista avrà a favore dei partiti estremi socialista e cattolico. Se così avverrà, ciò costituirà un incentivo per la ricostituzione dei partiti medi.

E l'obbiezione addotta che la proporzionale segnerà la morte dei partiti medi non può costituire una difficoltà per la sua applicazione; in quanto essa rappresenta invece la confessione implicita della incapacità di tali partiti medi di rinnovarsi e di riorganizzarsi secondo le nuove correnti della vita del paese.

L'oratore voterà pertanto fervidamente la riforma convinto che essa apporterà un incalcolabile beneficio alla sincerità della vita pubblica e al rafforzamento dell'ordinamento economico e sociale del nostro paese (Approvazioni, congratulazioni).

BOVETTI, premette che la discussione che si sta svolgendo consentirà ai deputati di votare la riforma elettorale proposta con la dovuta ponderazione.

Osserva che gli oppositori della rappresentanza proporzionale si sono limitati a rilevare alcuni inconvenienti, ma non hanno però dimostrato che il collegio uninominale sia il sistema migliore da preferirsi quindi a quelle plurinominale.

Il collegio uninominale asservisce il deputato all'elettore rendendolo conseguentemente schiavo del Governo.

Afferma pertanto la improrogabile necessità della riforma elettorale collo scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale e voto di lista, se si vuole, dopo gli insegnamenti dati dalla guerra, elevare il tenore della vita politica italiana.

Esprime però il convincimento che tale riforma, per raggiungere effetto pratico ed immediato, debba essere attuata colla maggiore semplificazione e colle maggiori agevolezze possibili consentendo insieme la maggior libertà di preferenza tra i candidati della lista per la quale si vota.

Ritiene che tali intenti non si raggiungano col sistema concordato tra Governo e Commissione, nè col modulo di scheda proposto che difficilmente e solo con gravi sacrifizi potrà farsi pervenire dai candidati a tutti gli elettori della circoscrizione, e, comunque, si presta ad errori, inganni e confusioni nel modo di votazione.

Ritiene parimenti che non si raggiungano gli stessi intenti colla concessione di un'unica preferenza che ridondi a tutto beneficio dei candidati inframmettenti, fomentando lotta di competizioni si personali che locali e coartando la libertà di scelta.

Vorrebbe che fosse possibile agli elettori tutti di avere in tempo le liste dei candidati per poter esercitare su esse la loro scelta.

E vorrebbe anche che tale scelta fosse consentita con la libertà di esclusione di uno o più candidati dalla lista preferita, attuandosi in tal modo il sistema in uso nelle elezioni comunali.

Intende però che debba mantenersi fermo il concetto base che, qualunque esclusione si faccia agli effetti del voto di preferenza rimarrà sempre dato colla votazione il voto di lista.

Questi concetti ha formulati in un ordine del giorno che raccomanda alla attenzione della Camera e del Governo.

Afferma poi la necessità dell'obbligatorietà del voto affinchè il sistema della rappresentanza proporzionale raggiunga lo scopo di una equa rappresentanza dei partiti.

Contrariamente a quanto è stato affermato da altri, l'oratore ritiene che i partiti medi non saranno danneggiati se sapranno organizzarsi e lottare con fede per i loro ideali e le loro aspirazioni politiche.

Conclude affermando che la riforma elettorale proposta, se, come confida, sarà approvata, arrecherà notevoli vantaggi politici al paese (Approvazioni).

NASI, afferma la necessità di una discussione ampia ed esauriente pari alla importanza e alla gravità della riforma. Conviene discutere la riforma non solo nei suoi principi, ma anche nelle sue applicazioni.

Non farà la difesa del collegio uninominale. Non è contrario allo scrutinio di lista, nè ai principi della proporzionalità. Non si preoccupa neppure se la riforma gioverà piuttosto a questo che a quel partito, o piuttosto ai partiti estremi che ai medi.

Non crede, d'altra parte, che i partiti che si dicono favoriti dalla riforma, abbiano bisogno di avvantaggiarsi di speciali congegni procedurali.

Si dice che il paese reclama la riforma.

Il vero è che a questo problema, come già a quello del suffragio universale, solo le minoranze si appassionano, e le grandi masse rimangono generalmente indifferenti.

All'on. relatore che dichiara di tenere all'affermazione del principio e di lasciar libera la Camera circa i particolari, non può non osservare che in una questione di forma e di procedura questi particolari sono di essenziale importanza, e che il mostrarsi troppo

disposti alle transazioni può essere indizio di men salda fede nello stesso principio (Interruzioni dell'on. relatore).

La riforma deve essere, osserva l'oratore, attuata nella sua integrità e senza compromesse, sulla base di larghe circoscrizioni e di liste determinate corrispondenti a determinati partiti. Ora questi due concetti fondamentali l'oratore ravvisa tradotti nelle disposizioni proposte.

Rileva che l'esempio estero dimostra come la proporzionale tenda non già al rinsaldamento, ma allo sminuzzamento dei partiti, alla moltiplicazione dei gruppi e per necessaria conseguenza alla formazione di quelle coalizioni che l'oratore ha sempre giudicate infauste alla vita pubblica italiana.

Si raggiungerà un solo scopo: quello di aprire alle moltiplicate minoranze l'adito al Parlamento.

È vano sperare che una riforma procedurale possa creare i partiti ove non esistano e possa risanare la vita pubblica italiana.

Da molte parti d'Italia, e soprattutto nelle Provincie meridionali, i partiti si concepiscono non già come chiuse, ma bensì come Associazioni libere che si propongono la designazione dei più degni.

Comprende che il partito non deve essere una folla, ma non deve essere neppure nè un convento, nè un reggimento.

In conclusione si fa un esperimento pericoloso.

Poco ammaestramento possiamo trarre dall'esempio dei piccoli paesi come il Belgio ed i cantoni svizzeri.

Non conviene poi perdere di vista la realtà dell'ambiente in cui il nuovo sistema deve attuarsi. Ora la realtà è che la nostra grande guerra ha lasciati nel paese uno stato di malessere, di turbamento, di eccitazione.

Alle tante accuse di dissidio che ogni lotta elettorale porta con sè non conviene aggiungere quelle derivanti da questa riforma.

Alla riforma elettorale, come ben fu rilevato, avrebbe dovuto precedere una larga riforma amministrativa a base regionale. Poichè una gran parte dei mali che si attribuiscono al collegio uninominale, dipendono invece dall'attuale ordinamento amministrativo, che mal si adatta ad un paese pel quale geograficamente, etnicamente, storicamente un sistema di assoluta uniformità è un assurdo.

Nè deve temersi dopo la prova data dal paese nella guerra che un largo decentramento regionale sia per compromettere l'unità nazionale.

Questo decentramento reclamano soprattutto le popolazioni meridionali che delle loro rivendicazioni faranno la loro piattaforma elettorale.

Circa l'argomento della vantata indipendenza del deputato dall'elettore, afferma che collo scrutinio di lista il vincolo fra eletto ed elettore si moltiplica e forse si peggiora.

D'altra parte è bene che il deputato possa esercitare fra i suoi elettori una funzione di educazione politica e civile.

Quel che importa invece è di rendere il deputato indipendente dal Governo, che ha troppi poteri, e per mezzo delle autorità politiche locali, in troppi modi può influire sulla volontà degli elettori e sul responso delle urne.

È sempre per la maggior indipendenza dei deputati vorrebbe che la verifica dei poteri fosse affidata ad una vera e propria magistratura.

Riassumendo crede la proposta immatura e incompleta. Se si avrà quindi una proposta sospensiva, l'oratore darà ad essa voto favorevole.

Ben altri provvedimenti attende il Paese dal Governo dell'onorevole Nitti.

E l'oratore si augura che l'on. Nitti, non dimentico di quanto scrisse e sostenne come studioso, abbia il vanto di sodisfare le legittime aspirazioni delle provincie meridionali.

Dall'on. Nitti l'oratore attende che dia ordini severi ai prefetti perchè si astengono da ingerenza elettorale e che disponga perchè i reati elettorali siano severamente perseguitati e puniti.

Sarà questo un decisivo e primo passo sulla via del risanamento della vita politica nazionale. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

MOSCA GAETANO, osserva anzitutto che i posteri forse si meraviglieranno che il Parlamento italiano siasi in questa ora presente occupato di una riforma elettorale, non già perchè l'argomento non sia importante, ma perchè certo ve ne sarebbero di importanza maggiore.

La ragione vera di esso sta nello stato psicologico dell'Italia nel momento presente.

Non mai il nostro paese ebbe una vittoria paragonabile a quella riportata; e non forse dal 1860 ad oggi le sue condizioni politiche sia all'interno che all'estero sono state così difficili.

Non si occuperà delle difficoltà della politica estera e di quella finanziaria. Un bilancio in forte *deficit* può essere con relativa facilità equilibrato quando l'economia pubblica è prospera, quando un popolo produce più di quello che consuma, e quindi risparmia.

Ma in Italia durante la guerra il popolo ha dovuto necessariamente consumare una gran parte della sua ricchezza ed abituarsi a consumare più di quello che produceva. E smettere questa abitudine non è facile; ciò richiede uno spirito di sacrificio straordinario, mentre la ragione del sacrificio, che appare evidente e necessaria, dopo una guerra perduta, non riesce facilmente spiegabile alla massa dopo una guerra vittoriosa.

Si aggiunga che, come accade in tutte le grandi crisi economiche, mentre la grande maggioranza si è necessariamente impoverita, una minoranza si è arricchita e che ciò produce e produrrà un fermento rivoluzionario più intenso di quello che si avrebbe se l'impoverimento fosse generale.

Non è da meravigliare quindi se in una nazione esaltata dalla vittoria, ma in pari tempo esacerbata dalle sofferenze dell'indomani della vittoria, sia nato il desiderio di un rinnovamento generale della vita politica; desiderio che, fortissimo negli elementi che dirigono la nuova generazione, che ha preso parte alla guerra, può, se la compagine dello Stato non è salda, trascinare le masse a qualche passo che avrebbe conseguenze gravi ed irreparabili almeno per tutta una generazione.

Per queste ragioni, senza illudersi troppo sui risultati effettivi della riforma, darà il voto favorevole ad essa, ma a certe condizioni.

La riforma elettorale va considerata come l'iniezione di caffeina, che non elimina le cause della malattia, ma aiuta il malato a superare la crisi.

Due sono i sistemi principali di rappresentanza delle minoranze: quello del voto limitato e quello del suffragio proporzionale.

Il voto limitato, che abbiamo adottato nelle elezioni amministrative, ha parecchi inconvenienti; la minoranza non può aspirare che ad una quota fissa della rappresentanza: se vi sono due liste di minoranza, la più debole non ottiene nessuna importanza.

A questi inconvenienti rimedia la rappresentanza proporzionale. Ma si potrebbe anche adottare un sistema misto che non sarebbe troppo complicato, il quale potrebbe conciliare i vantaggi dei due sistemi ed eliminarne in parte gli svantaggi. L'oratore però costretto ad accettare accoglierebbe quello della rappresentanza proporzionale così come è proposta dal Ministero e dalla Commissione, e non già per le ragioni che comunemente si adducono per la rappresentanza proporzionale, ma per quelle che comunemente si adoperano per combatterla.

Contro la rappresentanza proporzionale si adduce infatti che essa toglie all'elettore la libertà di scelta dei candidati. Ciò è fino ad un certo punto vero, ma il fatto nato legalmente avviene con qualunque sistema. Teoricamente col suffragio uninominale l'elettore può dare il suo voto ad ogni eleggibile, ma di fatto deve darlo ad uno dei candidati che hanno probabilità di riuscita.

Con lo scrutinio di vista ogni elettore potrebbe formarsi una lista di candidati a lui personalmente simpatici, ma disperderebbe il suo voto se non li scegliesse fra quelli delle varie liste che hanno possibilità di riuscita.

Il mezzo più sicuro di evitare il peccato sia quello di allontanare le tentazioni, e le tentazioni sarebbero grandissime, quando ad ognuno di essi fosse lecito di superare i compagni di lista promettendo favori personali ai fautori delle liste contrarie.

Col sistema proposto vi sarà lotta fra i candidati della stessa lista per i voti di preferenza: ma sarà lotta aperta e leale, e tutti i candidati avranno interesse di fare in modo che la lista ottenga il maggior numero di suffragi. Col sistema proposto dall'on. Peano le lotta fra i candidati della stessa lista potrebbe avvenire a base

di compromessi occulti, od i vincitori non si potranno purgare dal sospetto di tradimento verso i compagni di lista.

Se una riforma elettorale si deve fare, la cosa più importante è che coloro, che comporranno la nuova Camera, escano moralmente più puri che sia possibile dalla prova delle elezioni.

La ragione più importante della riforma sta nella persuasione che con essa avremo una Camera più meritevole della fiducia del paese. A questa persuasione molti deputati sacrificano i loro interessi elettorali. Ma la sfiducia del paese sarà maggiore, se i nuovi eletti non potranno respingere il sospetto che siano entrati alla Camera patteggiando coi loro avversari politici e personali.

Per queste ragioni voterà favorevolmente al disegno di legge se esso resterà presso a poco eguale a quello che il Ministero e la Commissione hanno adottato; voterà contro se sarà accolto qualunque emendamento che permetta ad un candidato di figurare in due liste avversarie. (Vive approvazioni, applausi, molte congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta il disegno di legge:

Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale Sarda.

Interrogazioni.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

NITTI, presidente del Consiglio, risponde d'urgenza ad una interrogazione dell'on. Agnelli.

Dichiara che per notizie telegrafiche giunte da Parigi risulta che la Confederazione generale del lavoro ha deciso di non effettuare lo sciopero generale.

Si augura che anche in Italia si rinunci allo sciopero generale, perchè manca qualsiasi motivo di effettuarlo.

Il Governo ha infatti esplicitamente dichiarato che non eserciterà alcuna ingerenza nella situazione interna di altri paesi, e non si associerà ad alcuna azione in tal senso (Benissimo!).

Purtroppo si è già verificato qualche attentato criminoso. Bombe ed esplodenti sono stati collocati su alcuni binari, che però sono stati immediatamente riparati col concorso volenteroso del personale ferroviario. (Vive approvazioni).

Sono anche stati eseguiti sequestri di esplosivi, evidentemente destinati ad attuare qualche proposito di volgari delinquenti; propositi che non possono certamente essere negli intenti di alcun partito politico.

Le masse operaie per le prime debbono considerare tali tentativi come contrari al loro interesse.

Il Governo intende reprimere rapidamente e decisamente attentati consimili e si augura di avere in ciò il concorso delle organizzazioni operaie e dei loro dirigenti.

Conclude affermando che saranno con ogni severità colpiti tutti i tentativi diretti a turbare la pace sociale e l'ordine pubblico perchè essi costituirebbero un delitto contro la civiltà e l'umanità (Vivissimi e generali applausi).

AGNELLI, prende atto di queste dichiarazioni e ringrazia il presidente del Consiglio, associandosi, come si associa tutta la Camera, ai voti da lui espressi.

La seduta termina alle ore 18.45.

CRONACA ITALIANA

Nobile iniziativa di ferrovieri. — I deviatori della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto hanno telegrafato al presidente del Consiglio nei seguenti termini:

« Consci difficoltà attuali, considerato che chi più lavora più produce, chiediamo ripristino vecchio orario 12 ore ».

L'on. Nitti ha risposto col seguente telegramma:

« Spano Giuseppe, per deviatori ferroviari - San Benedetto del Tronto.

Lieto che anche tra personale ferroviario codesta sede si senta dovere intensificare lavoro per aumentare produzione, ringrazio cortese comunicazione, plaudendo nobile iniziativa ».

Da Madrid a Roma. — Ieri, verso le ore 18, atterrò felicemente al campo di aviazione a Centocelle un aeroplano di nuovo sistema, condotto dall'aviatore Stoppani.

Il viaggio, di circa 2000 chilometri, venne compiuto con una velocità media oraria di 185 chilometri, durata ininterrottamente 11 ore.

Lo Stoppani era latore di un messaggio di S. M. il Re Alfonso a S. M. il Re d'Italia.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 5. — Il Consiglio supremo interalleato ha designato nel pomeriggio i quattro generali incaricati di recarsi a Budapest per controllare l'esecuzione delle condizioni d'armistizio da parte del Governo ungherese.

Sono stati nominati: per la Francia, il generale Graziani; per la Gran Bretagna, il generale Gorton; per l'Italia, il generale Mombelli e per gli Stati Uniti, il generale Bandhela.

BUENOS AIRES, 5. — Il tenente aviatore italiano Locatelli, proveniente dal Cile, ha riattraversato la Cordigliera delle Ande, dirigendosi con volo senza scali su Buenos Aires.

ZURIGO, 5. — Secondo la *Neue Freie Presse*, le truppe inglesi sono in viaggio per Budapest per prendere parte alla occupazione della città. Sono attese anche truppe francesi.

Si ha da Budapest: L'esercito ceko-slovacco si è avanzato oltre la linea di demarcazione e marcia su Budapest con piccoli contingenti.

LONDRA, 5. — Alla Camera dei Comuni Lloyd George ha presentato un messaggio del Re, nel quale raccomanda che siano concesse somme in denaro ai comandanti dell'esercito e della marina nella seguente misura:

A Beatty e al maresciallo Haig 100.000 lire sterline per ciascuno, a Jellicoe, a French e ad Allemby 50 000, a quattordici altri ammiragli e generali somme varianti dalle 10.000 alle 30.000 lire sterline.

LONDRA, 6. — Il principe di Galles ha lasciato Portsmouth a bordo della corazzata *Renowa*, diretto al Canadà e agli Stati Uniti.

Si ha da Berlino: Un dispaccio da Budapest annuncia che 30.000 romeni sono entrati a Budapest alle ore 6 di iersera. I romeni hanno assunto il comando supremo della città ed hanno requisito le automobili.

Un comunicato ufficiale dice:

Durante un *raid* effettuato il 2 corrente sul lago di Onega, forze combinate terrestri, navali ed aeree si sono impadronite del porto di Salvuiki.

Durante l'operazione sono stati fatti 20 prigionieri, sono stati catturati due piroscafi armati di cannoni da tre pollici ed un altro è stato costretto ad incagliarsi.

Una flottiglia russa ha cooperato al *raid*.

Il Comitato organizzatore della Conferenza internazionale per la legislazione operaia, che si terrà in Washington, si è riunito a Londra la mattina del 31 luglio ed ha seduto in permanenza sino alla sera del cinque corrente.

Alla riunione hanno preso parte: per l'Impero britannico, Malcom Delavigne; per gli Stati Uniti, Stewart; per la Francia, il consigliere di Stato, Fontaine; per l'Italia, Palma Castiglione; per il Giappone, Okai; per la Svizzera, Rappard.

Il Comitato ha esaminato le risposte sinora inviate dai vari governi ai questionari da esso diramati.

BERNA, 6. — Il *Neues Wiener Tageblatt* annuncia che è stato formato a Budapest un direttorio di due membri, uno borghese ed uno socialista, il quale si è assunto il còmpito di governare l'Ungheria. A Budapest regna l'ordine.

Il principe Borghese, incaricato d'affari d'Italia a Vienna, sarebbe partito per Budapest con il capo della Commissione americana di vettovagliamento, allo scopo di dirigere l'approvvigionamento della popolazione ungherese e per ultimare i negoziati circa la vendita della carta per i giornali.

PARIGI, 6. — I giornali hanno da Bruxelles: La visita che l'onorevole Tittoni farà a Bruxelles, ove arriverà sabato, ha lo scopo di rendere omaggio al Re, alla Regina, e alla nazione belga. Tale visita, che si verifica dopo l'elevazione della Legazione italiana al grado di Ambasciata, costituisce una nuova manifestazione della grande e viva simpatia che unisce i due paesi.

Ieri sera gli ex-presidenti del Consiglio Viviani, Barthou, Léon Bourgeois, i deputati René Renoult, Raiberti, Arago, Maurice Long ed altri hanno offerto un pranzo in onore dell'on. Tittoni, presidente della delegazione italiana alla Conferenza della pace.

Al pranzo sono pure intervenuti l'on. Theodoli, sottosegretario di Stato per le colonie, il senatore Scialoja, il comm. De Martino, il comm. Pagliano e il marchese Paternò.

Ieri il presidente Poincaré ha ricevuto il segretario generale della Lega franco-italiana, Mazzoni.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.